

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2370

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Presentato il 24 aprile 2025

ONOREVOLI DEPUTATI! – I rapporti tra lo Stato italiano e le Chiese cristiane evangeliche « Assemblee di Dio in Italia » (ADI) sono attualmente regolati dall'intesa approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia.

Nel 2010, le ADI hanno avanzato richiesta di modifica dell'intesa in vigore al fine di poter concorrere alla ripartizione della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultante dalle scelte non espresse dai contribuenti, poiché l'intesa vigente prevede che le ADI concorrano alla ripartizione della quota dell'8 per mille derivante dalle scelte

espresse, restando devoluta alla gestione statale la quota relativa alle scelte non espresse.

L'intesa modificativa fu siglata per la prima volta nel 2011 dal sottosegretario di Stato *pro tempore* alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma non fu firmata a causa delle sopravvenute dimissioni del Governo.

Il 1° ottobre 2014 si è proceduto ad acquisire nuovamente la sigla del sottosegretario di Stato *pro tempore* alla Presidenza del Consiglio dei ministri e del rappresentante della confessione religiosa. L'intesa, sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto

1988, n. 400, e approvata nella seduta del 10 novembre 2014, non è stata poi firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* e dal Presidente delle ADI egualmente a causa delle intervenute dimissioni del Governo.

Con lettera del 28 marzo 2019, il Presidente delle ADI ha rivolto istanza al Governo sollecitando la presentazione al Parlamento del disegno di legge di approvazione dell'intesa. Analoga istanza era già stata presentata il 9 febbraio 2017.

La nuova Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa, incaricata dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di svolgere le trattative con le confessioni religiose che abbiano fatto richiesta di stipulare un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023 e, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2024, assumendo i compiti svolti dalla precedente Commissione per le intese con le confessioni religiose, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 1997.

L'istruttoria è stata definita d'intesa con le amministrazioni competenti a seguito di discussione in sede collegiale. Dopo la conclusione delle trattative tra la Commissione e la confessione religiosa interessata, la relativa bozza di modifica dell'intesa vigente è stata trasmessa, con nota, ai componenti della Commissione, con invito a comunicare il formale assenso dei rispettivi Ministeri, interessando anche gli uffici legislativi di rispettiva competenza, per acquisire eventuali osservazioni e valutazioni.

Per quanto concerne le modifiche dell'intesa con le ADI, è stato acquisito l'assenso formale dei singoli componenti della Commissione sui testi definitivi e sono stati altresì acquisiti dai medesimi i pareri degli uffici legislativi di rispettiva competenza. Quanto alla copertura finanziaria della modifica dell'intesa, si fa presente, in base a quanto comunicato dal componente del Dipartimento delle finanze del Ministero del-

l'economia e delle finanze nell'ambito della Commissione, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha precisato come « la modifica richiesta non comporti oneri a carico del bilancio dello Stato, non essendo, tra l'altro, utilizzabile a copertura il gettito della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, ma risultando lo stesso integralmente destinato, nell'ambito della gestione statale, alle finalità assistenziali specificamente previste dalla normativa vigente. Si rileva, infine, che l'ammontare del gettito dell'8 per mille è proporzionale all'importo che lo Stato incassa a titolo di IRPEF ed è proporzionalmente ripartito tra tutti gli aventi diritto, fermo restando l'importo complessivo da assegnare ».

Pertanto, non occorre reperire una copertura finanziaria poiché dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa non deriveranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il testo della modifica dell'intesa è stato siglato il 27 settembre 2024 dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dottor Alfredo Mantovano e dal pastore Gaetano Montante, Presidente delle ADI.

Il testo siglato è stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge n. 400 del 1988.

L'intesa è stata firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal rappresentante legale della confessione religiosa in data 17 dicembre 2024.

Il Governo si è impegnato a presentare il presente disegno di legge diretto a modificare l'intesa approvata con la legge 22 novembre 1988, n. 517.

Si ricorda che le ADI sono un'emanazione diretta del movimento di risveglio, nato contemporaneamente e indipendentemente, al principio del secolo scorso, in diversi Paesi del mondo, dall'unione di cristiani di diversa denominazione, caratterizzata dalla pratica del battesimo nello Spirito Santo con il carisma della « glossolalia » (parlare in diverse lingue), considerata rinnovazione di quanto avvenuto agli apostoli il giorno della Pentecoste e manifesta-

zione iniziale di molte esperienze di risveglio religioso.

La testimonianza del messaggio evangelico proposta dal movimento pentecostale comprende, oltre alla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo, anche la guarigione del corpo per la medesima fede e il battesimo nello Spirito Santo, come esperienza susseguente alla nuova nascita del credente, con la manifestazione del segno biblico delle lingue.

Dal punto di vista storico, il movimento italiano si ricollega al grande risveglio evangelico proclamato a Los Angeles nel 1906, dal quale il messaggio pentecostale si sparse rapidamente in tutti gli Stati Uniti d'America e raggiunse a Chicago un gruppo di evangelici italiani, i quali ben presto organizzarono una loro comunità. Negli anni seguenti si costituirono chiese e gruppi, anche in Italia, su iniziativa di immigrati ritornati nei propri Paesi.

Le ADI hanno ottenuto il riconoscimento giuridico con il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, su conforme parere del Consiglio di Stato.

A seguito dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le ADI, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costitu-

zione, i rapporti tra lo Stato e le ADI sono regolati dalla legge 22 novembre 1988, n. 517.

Le modificazioni previste dall'intesa e sottoposte all'approvazione parlamentare con il presente disegno di legge attengono ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 23 dell'intesa vigente, stipulata il 29 dicembre 1986 e, per conseguenza, ai corrispondenti commi 1, 2 e 4 dell'articolo 23 della legge n. 517 del 1988.

In particolare, la modifica al comma 1 consente alle ADI di aggiungere tra le finalità cui possono essere destinati i proventi derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF anche le finalità assistenziali e culturali; la finalità « culturale », richiesta dalla confessione religiosa nell'audizione svoltasi il 12 febbraio 2024, è già presente in altre intese e pertanto non si sono ravvisati elementi di criticità a tale riguardo.

La modifica al comma 2 consente alle ADI di concorrere anche alla ripartizione della quota dell'8 per mille corrispondente alle scelte non espresse dai contribuenti.

La modifica del comma 4 ha mera natura di coordinamento, in quanto conseguente a quella apportata al comma 2 del medesimo articolo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'**articolo 1** dispone l'approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia (ADI) – firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal rappresentante legale della Confessione religiosa in data 17 dicembre 2024 – che modifica l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517.

L'**articolo 2** novella i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 23 della citata legge n. 517 del 1988:

- a) mutando la destinazione delle somme rivenienti dall'otto per mille dell'IRPEF in favore di interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, in Italia e all'estero (modifica del comma 1);
- b) consentendo alla Confessione religiosa di concorrere, in misura proporzionale alle scelte espresse in suo favore dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, alla ripartizione della quota delle risorse dell'otto per mille relativa alle scelte non espresse (modifiche dei commi 2 e 4).

L'**articolo 3** precisa che le modifiche introdotte dall'articolo 2 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che il medesimo si limita a modificare la disciplina riguardante la ripartizione tra gli aventi diritto delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF già iscritte nel bilancio dello Stato, rimanendo fermo l'importo complessivo da assegnare.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

11/04/2025



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri

Titolo: Schema di disegno di legge recante modifiche all'intesa tra la Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia

Referente: Presidenza del Consiglio dei ministri - DAGL

PARTE I. – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'intervento trae origine dalla richiesta, avanzata dalle Assemblee di Dio in Italia (ADI), di modificare l'intesa stipulata con la Repubblica italiana il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge n. 517 del 1988, limitatamente al meccanismo di utilizzo dei fondi derivanti dell'otto per mille dell'IRPEF.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'art. 8, primo e terzo comma, della Costituzione, prevede che “*tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge*” e che “*i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze*”.

Sulla base di tale norma, in data 29 dicembre 1986 è stata firmata una intesa tra la Repubblica italiana e le ADI (approvata con la legge n. 517 del 1988) che regola anche l'assegnazione dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'atto normativo modifica l'art. 23 legge n. 517 del 1988 che a sua volta ripropone (con lievi adattamenti redazionali) l'art. 23 dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986.

In particolare, l'atto normativo modifica i commi 1, 2 e 4.

La modifica del comma 1 consente alla confessione religiosa di aggiungere tra le finalità della destinazione dei proventi derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF anche quella assistenziale e culturale.

La modifica del comma 2 consente alle ADI di concorrere anche alla ripartizione della quota dell'otto per mille risultanti dalle scelte non espresse dai contribuenti (il c.d. inoptato). Nell'intesa del 1986, infatti, le ADI avevano deciso di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille solo per la parte relativa alle scelte espresse dai contribuenti.

La modifica del comma 4 è meramente redazionale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'atto normativo è compatibile con i principi costituzionali, in quanto adottato ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, attuando l'intesa raggiunta con le ADI. L'atto recepisce integralmente l'intesa.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

I rapporti tra la Repubblica italiana e le confessioni religiose sono di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, primo comma, lettera c) e pertanto l'intervento normativo non invade la sfera di competenze delle regioni o degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'atto normativo non interferisce con le funzioni amministrative di cui all'art. 118 Cost.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non è stata effettuata alcuna rilegificazione. La materia *de qua* è coperta da riserva assoluta di legge e pertanto non è possibile ricorrere alla delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge vertenti su analoga materia.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

La materia degli accordi con le confessioni religiose è essenzialmente politica. La Corte costituzionale ha chiarito come la decisione di non stipulare l'intesa non sia sindacabile in sede giurisdizionale (Corte cost., sentenza n. 52 del 2016, che annulla Cass., ss.uu. civili, 28 giugno 2013, n. 16305) e ha statuito che “*nel nostro ordinamento non esiste una legislazione generale e complessiva sul fenomeno religioso, alla cui applicazione possano aspirare solo le confessioni che stipulano un accordo con lo Stato. Peraltro, la necessità di una tale pervasiva disciplina legislativa non è affatto imposta dalla Costituzione, che tutela al massimo grado la libertà religiosa. E sicuramente la Costituzione impedisce che il legislatore, in vista dell'applicabilità di una determinata normativa attinente alla libertà di culto, discrimini tra associazioni religiose, a seconda che abbiano o meno stipulato un'intesa [...]. Per queste ragioni, non è corretto sostenere che l'art. 8, terzo comma, Cost. sia disposizione procedurale meramente servente dei – e perciò indissolubilmente legata ai – primi due commi, e quindi alla realizzazione dei principi di eguaglianza e pluralismo in materia religiosa in essi sanciti. Il terzo comma, invece, ha l'autonomo significato di permettere l'estensione del “metodo bilaterale” alla materia dei rapporti tra Stato e confessioni non cattoliche, ove il riferimento a tale metodo evoca l'incontro della volontà delle due parti già sulla scelta di avviare le trattative”.*

PARTE II. – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento è compatibile con l'ordinamento europeo perché limitato a dare attuazione all'art. 8, terzo comma, Cost. nel rispetto del principio europeo di non discriminazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano procedure di infrazione su medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali. Si veda Corte cost., sentenza n. 52 del 2016: “*Nel nostro ordinamento, invece, caratterizzato dal principio di laicità e, quindi, di imparzialità ed equidistanza rispetto a ciascuna confessione religiosa (sentenze n. 508 del 2000 e n. 329 del 1997), non è in sé stessa la stipulazione dell'intesa a consentire la realizzazione dell'eguaglianza tra le confessioni: quest'ultima risulta invece complessivamente tutelata dagli artt. 3 e 8, primo e secondo comma, Cost., dall'art. 19 Cost., ove è garantito il diritto di tutti di professare liberamente la propria fede religiosa, in forma individuale o associata, nonché dall'art. 20 Cost.*”.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano precedenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano casi attinenti all'oggetto dell'atto normativo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

La materia dei rapporti tra confessioni religiose e autorità statali è regolata in modo eterogeneo nei vari Stati membri e quindi non è possibile individuare una linea prevalente.

PARTE III. – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi indicati nell'atto sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'atto normativo novella l'art. 23 della legge n. 517 del 1988.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'atto normativo non ha effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'atto normativo non ha effetti retroattivi, non determina la reviviscenza di norme precedente abrogate, non contiene disposizioni di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La materia non può essere oggetto di delega.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'atto normativo non prevede l'adozione di successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

L'Amministrazione si è avvalsa di dati statistici in proprio possesso relativi alla popolazione ecclesiastica della confessione religiosa. Non è stato necessario effettuare apposite elaborazioni.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, si esenta dall'AIR lo schema di disegno di legge recante “Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”, in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Lo schema di disegno di legge è diretto a modificare l'intesa approvata con la Legge 22 novembre 1988, n. 517, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia”, che regola i rapporti tra lo Stato italiano e Chiese Cristiane Evangeliche “Assemblee di Dio in Italia” (di seguito ADI). Il testo della modifica dell'intesa è stato siglato il 27 settembre 2024 dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Presidente delle ADI ed esaminato positivamente dal Consiglio dei ministri nella riunione del 2 ottobre 2024.

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari

Le modifiche all'intesa oggetto dello schema di disegno di legge non comportano costi di adeguamento per i destinatari, in quanto non introducono nuovi adempimenti o oneri a carico degli stessi.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento

Si rappresenta che il destinatario diretto dell'intervento sono le Chiese Cristiane Evangeliche “Assemblee di Dio in Italia”. Secondo dati aggiornati al 2023, le Assemblee di Dio in Italia contano circa 120.000 fedeli (fonte CESNUR). Pertanto, l'intervento normativo coinvolge un numero esiguo di destinatari.

c) Risorse pubbliche impiegate di importo ridotto

Quanto alla copertura finanziaria della modifica dell'intesa, si rappresenta, da quanto comunicato dal componente del MEF – Dipartimento delle finanze, in seno alla Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa, che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha precisato di ritenere che “la modifica richiesta non comporti oneri a carico del bilancio dello Stato, non essendo, tra l'altro, utilizzabile a copertura il gettito della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, ma risultando lo stesso integralmente destinato, nell'ambito della gestione statale, alle finalità assistenziali specificamente previste dalla normativa vigente. Si rileva, infine, che l'ammontare del gettito dell'8 per mille è proporzionale all'importo che lo Stato incassa a titolo di IRPEF ed è proporzionalmente ripartito tra tutti gli aventi diritto, fermo restando l'importo complessivo da assegnare.”

Pertanto, non occorre reperire una copertura finanziaria poiché dall'entrata in vigore delle modifiche all'intesa non deriveranno oneri aggiuntivi a carico dello Stato.


d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato

Le disposizioni sopra esaminate non impattano direttamente, per loro intrinseca natura, sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

Roma,

109 GEN. 2025

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
(Pres. Francesca Quadri)



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia)

1. È approvata l'allegata intesa, stipulata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517)

1. All'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo » sono sostituite dalle seguenti: « interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La quota di cui ai commi 1 e 2 è quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate dall'articolo 2 della presente legge alla legge 22 novembre 1988, n. 517, hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO
(Articolo 1, comma 1)

INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, TERZO
COMMA, DELLA COSTITUZIONE

MODIFICHE ALL'INTESA DEL 29 DICEMBRE 1986 TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E LE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA

Preambolo

La Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia (ADI),

visto l'articolo 29 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986
ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517;

considerata l'opportunità di procedere alla sua modificazione;

convengono di modificare l'intesa firmata il 29 dicembre 1986 con
le seguenti disposizioni:

Articolo 1.

(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29
dicembre 1986, le parole: «interventi sociali ed umanitari anche a
favore di Paesi del terzo mondo» sono sostituite dalle seguenti: «in-
terventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero».

2. Al comma 2 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29
dicembre 1986, secondo periodo, le parole: «le ADI dichiarano di
rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione
statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato»
sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione delle somme relative viene
effettuata in proporzione alle scelte espresse».

3. Al comma 4 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29
dicembre 1986, la disposizione: «La quota di cui al primo comma è
quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222»
è sostituita dalla seguente: «La quota di cui ai commi 1 e 2 è quella
determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre
1998, n. 448».

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, decorrono dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
approvazione della presente intesa.

Articolo 3.
(Norma finale)

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

Roma, 17 dicembre 2024

Il Presidente del Consiglio dei ministri

ON. GIORGIA MELONI

Il Presidente delle Assemblee di Dio in Italia

PAST. GAETANO MONTANTE



19PDL0142180